

CONVENZIONE QUADRO POLIZZA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Convenzione tra CNG e AEC Broker Srl.

La presente convenzione è stipulata tra il CNG – Consiglio Nazionale dei Geologi, Via Vittoria Colonna, 40 – 00193 Roma, per conto dei propri Iscritti, da una parte e AEC Broker Srl, Broker di Assicurazioni iscritta al n° 1343/S del 25/07/2001 della Sezione II dell'Albo dei Mediatori di Assicurazione, corrente in Bologna, Via del Borgo San Pietro, 92 – 40126 Bologna, dall'altra parte.

Broker : AEC Broker Srl
Coverholder : AEC Broker Srl
Assicuratore : Alcuni sindacati dei Lloyd's

E' convenuto tra le parti quanto segue:



1. Oggetto e durata della convenzione


1.1 Questa convenzione ha come oggetto l'assicurazione dei rischi della responsabilità professionale dei Geologi Liberi Professionisti e dipendenti del settore privato iscritti all'albo.

1.2 La convenzione decorre dalla data della firma in calce e con durata indeterminata in mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima. La cessazione della convenzione comporta, alle rispettive scadenze delle singole applicazioni, automaticamente la cessazione di tutti i relativi singoli contratti assicurativi senza obbligo di disdetta per ciascun contratto. In caso di disdetta da parte degli Assicuratori, il Broker si impegna a comunicare tempestivamente agli assicurati la cessazione della convenzione.

2. Stipulazione ed adesione

2.1 La convenzione è stipulata dal CNG, per conto dei suoi Iscritti, che intendano aderirvi. L'adesione di ogni singolo Geologo è facoltativa; essa comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità stabilite in questa convenzione.

2.2 La perdita o la rinuncia alla qualità di iscritto comporta l'automatica immediata rescissione del contratto assicurativo.



00198 Roma
Via Yser, 8
Tel. 06/8841282 r.a.
Fax 06/8840989
sede legale
40126 Bologna
Via del Borgo San Pietro, 92
www.merloni.net
P.I. e C.F. 02170331207
Lloyd's Correspondent IT 431

3. Impegno dell'Assicuratore

3.1 L'Assicuratore è tenuto a fornire l'assicurazione di cui all'articolo 1 ad ogni Geologo iscritto all'albo che ne faccia richiesta aderendo alla convenzione con le modalità previste all'articolo 4 che segue. Questo semprechè in presenza di modulo proposta con assenza di sinistri negli ultimi cinque anni.

3.2 La copertura Responsabilità Professionale Generale è fornita alle condizioni di polizza, come da allegato n°1. Ogni singolo contratto avrà decorrenza dalla data specificamente convenuta e scadenza dopo 12 mesi.

4. Modalità di adesione alla convenzione – Rinnovi

4.1 L'adesione alla convenzione e la richiesta di copertura sono fatte attraverso la compilazione di apposito modulo di proposta o questionario, da trasmettere all'Assicuratore, debitamente compilato e firmato, e corredato dagli eventuali allegati che lo integrano. Le stesse sono soggette ad accettazione da parte dell'Assicuratore.

4.2 La copertura può essere richiesta per un limite di indennizzo globale per 0,5 1, 1,5 e 2,5 milioni di Euro per la RC Professionale Generale e per i massimali di legge per la copertura "Merloni". I massimali superiori a tali valori saranno quotati separatamente al momento della stipulazione del massimale base.

4.3 E' in ogni caso previsto che ciascun assicurato aderente dichiari l'ammontare degli introiti lordi registrati nell'esercizio immediatamente anteriore sulla base del quale si calcola il premio di polizza, come dalla tariffa in allegato (allegato n°2).

5. Criteri generali

5.1 Il premio della copertura è commisurato agli introiti lordi contabilizzati dall'Assicurato nell'esercizio immediatamente anteriore senza regolazione a fine anno.

5.2 Il premio lordo è soggetto ad un premio minimo comunque acquisito di € 562,35 per la Responsabilità Professionale Generale e di € 140,60 per la copertura Merloni.

5.3 Per introiti s'intende il fatturato professionale Lordo annuo così come riportato sulla dichiarazione al netto di Iva.

5.4 Il premio, quale indicato nell'allegato 2 varia in funzione della franchigia prescelta, del massimale richiesto e della classe di fatturato professionale lordo di appartenenza.

5.5 La franchigia è l'ammontare che, per ogni danno, va dedotta dalla somma dell'indennizzo.



5.6 Il massimale è per sinistro e per periodo assicurativo; esso è il limite dell'indennizzo globale per l'intero periodo di assicurazione contrattuale, a valere per ogni assicurato tranne per i casi previsti per la legge Merloni dove il massimale si intende per singolo certificato.

6. Emissione dei documenti

Ad ogni Assicurato l'Assicuratore rilascia i rispettivi documenti contrattuali (polizza, certificato, atto di rinnovo) a condizione che:

- a) siano state debitamente osservate le modalità di adesione e di rinnovo di cui all'art. 4;
- b) il relativo premio sia stato pagato al Broker;
- c) gli Ordini Regionali abbiano confermato la regolare iscrizione all'albo.

7. Efficacia

La presente convenzione avrà efficacia con la firma delle condizioni allegate.

Fatta a Roma il

AEC Broker Srl

Il Presidente

Fabrizio Callarà

Consiglio Nazionale dei Geologi

Il Presidente

Pietro Antonio De Paola

